

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLLEDRI, ALLASIA, BITONCI, CROSIO, DE LUCA, DESIDERATI,
DI VIRGILIO, FOLLEGOT, FUCCI, GIRLANDA, GOISIS, LUSSANA,
MACCANTI, LAURA MOLteni, PORCU, REGUZZONI, RIVOLTA,
STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI**

Istituzione dell'Albo professionale dei tecnici sanitari
afferenti alla sala autoptica o all'obitorio

Presentata il 4 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura del tecnico sanitario afferente alla sala autoptica o all'obitorio attualmente non trova una comune inquadratura, essa resta infatti diversificata da regione a regione e nello stesso Servizio sanitario nazionale (SSN), ove subisce differenti inquadramenti e lo stesso accade allorché l'attività si svolge nelle strutture universitarie ove sono richieste competenze di medicina legale o di anatomia patologica. Il tecnico sanitario svolge tale attività, sempre sotto la sorveglianza del medico, e pone in atto tutta una serie di attività mirate alla dissezione nel rispetto della legge, allorché la salma è portatrice di patologie infettive o vi è sospetto diagnostico.

Qualora il cadavere sia di competenza giudiziaria, il tecnico deve provvedere alla conservazione del cadavere, deve individuare, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, tutte le procedure necessarie, quali l'introduzione del cadavere in un'apposita cella frigorifera, e deve avvertire immediatamente il medico competente.

Si ribadisce che il tecnico sanitario afferente alla sala autoptica o all'obitorio svolge la propria attività direttamente sotto la sorveglianza del medico quando si tratta di svolgere l'autopsia sia per motivazioni anatomico-patologiche che forensi. Per quanto riguarda le attività del tecnico, egli è tenuto a svolgere la propria attività con compe-

tenza tecnica e con diligenza, in particolare nell'applicazione del citato regolamento di polizia mortuaria, nonché con l'osservanza della normativa sulla *privacy* e sul segreto professionale. L'attività del tecnico deve essere improntata sui principi costituzionali del rispetto della dignità della persona senza differenza di genere, razza, religione o sesso e sulla comprensione del dolore della famiglia del defunto.

Egli ha competenza, nei limiti di legge e nel rispetto dell'attività di servizio, una volta che la salma è stata trasferita nella struttura competente a svolgere le seguenti funzioni:

a) acquisire la documentazione allegata;

b) verificare che l'identità sia stata certificata;

c) nel caso di incertezza sull'identità della salma, o addirittura nel caso di cadavere ignoto, informare il medico in modo tale che siano avviate le procedure di identificazione *secundum legem*.

Ha competenza, nei limiti di legge e nel rispetto dell'attività di servizio, a prestare la propria attività nello svolgimento delle procedure previste dalla legislazione in materia di trapianto di organi e di tessuti, di cui alla legge n. 91 del 1990 e ha il compito di avvisare e di attivare il coordinamento locale competente per tali donazioni.

Ha competenza, nei limiti di legge e nel rispetto dell'attività di servizio, a vigilare sulla tutela della salma e a segnalare qualsiasi eventuale episodio incompatibile con le procedure di legge durante lo spostamento del cadavere e l'alloggiamento della salma nell'obitorio, assicurandosi che il cadavere non subisca vilipendi di qualsiasi genere (oggetti, vestiti o altri elementi utili ai fini di giustizia).

Ha competenza a svolgere, nei limiti di legge e nel rispetto dell'attività di servizio, tutte quelle attività utili all'accertamento dell'epoca della morte, quale, ad esempio, l'introduzione di un'apposito termometro nella cavità anale per controllare

lo stato della temperatura corporea, l'ipostasi e la rigidità.

Predisporre il cadavere per l'elettroencefalogramma, qualora sia necessario abbreviare il tempo di osservazione della salma per qualsiasi esigenza investigativa. Il tecnico, inoltre, collabora con la polizia scientifica, con la polizia municipale, con l'Arma dei carabinieri, con la polizia giudiziaria e con i periti e i consulenti di parte e presta assistenza per la refertazione delle impronte digitali, per le foto, per le riprese o per qualsiasi altro strumento tecnologico che le necessità di servizio richiedono.

Può svolgere attività di supporto all'attività didattica, per la competenza tecnico-autoptica nel rispetto della normativa in materia universitaria. Può svolgere attività di docenza, sempre nel rispetto delle leggi, al fine di collaborare, sempre alla presenza del medico, all'individuazione della causa di morte.

Il tecnico collabora, altresì, con gli operatori sanitari delle strutture di radiologia per l'effettuazione di radiogrammi utili all'individuazione di corpi estranei o di fratture nelle cavità corporee. Ha competenze nei limiti delle esigenze autoptiche e collabora con altri operatori sanitari alla repertazione di campioni biologici e dei frammenti istologici e ha competenza a svolgere l'attività di catalogazione e di conservazione.

Il tecnico ha titolo ad acquisire da un soggetto avente titolo giuridico (magistratura o perito consulente tecnico) corpi di reato, cartelle cliniche, fascicoli giudiziari, campioni istologici o qualsiasi altro reperto di interesse medico-legale utile ai fini di giustizia.

Collabora nelle ricerche scientifiche, nelle indagini immunoistochimiche, nelle indagini sul DNA, sempre sotto il diretto controllo del medico competente. Il tecnico è menzionato nel registro di sala autoptica e, in caso di incarichi giudiziari, è indicato come ausiliario del consulente tecnico d'ufficio.

Può essere richiesta la sua consulenza in ambito strettamente tecnico e, su indicazione del medico, esegue l'apertura della

scatola cranica, l'eviscerazione completa degli organi in cavità, preleva liquidi biologici e frammenti e poi ricomponne il cadavere per la successiva consegna al soggetto che è stato delegato dalla famiglia.

Il tecnico, previa autorizzazione verbale del medico o scritta dell'autorità giudiziaria, prende in consegna la salma, controlla che i documenti prodotti dall'ufficio siano corretti nella forma e verifica la correttezza dei dati anagrafici, per poi consegnare al soggetto avente titolo tali documenti e produrli all'ufficio dello stato civile. Consegna, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, effetti personali, corpi di reato o indumenti e mantiene sempre una traccia individuabile di ogni documento inerente un defunto.

Il tecnico collabora, nei limiti delle proprie competenze, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, con il medico e

con la polizia scientifica alle attività di sopralluogo delle scene del crimine, alle esumazioni nei cimiteri e alle attività richieste dalla magistratura.

Il tecnico controlla che la sala autoptica sia a norma di legge ed è tenuto a segnalare immediatamente alle autorità responsabili della sicurezza inadeguatezze che renderebbero invalide alcune procedure di lavoro o che potrebbero recare danni alla sicurezza dei lavoratori.

Controlla affinché siano rispettate le differenti modalità rituali funebri nel rispetto dei differenti riti religiosi e vigila sul decoro delle sale dei piangenti.

L'attività del tecnico, come già rilevato, deve sempre svolgersi secondo principi di umanità, nel rispetto della salma e del suo decoro, dei familiari o dei visitatori, e deve essere condotta con professionalità, autonomia e competenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Tecnico sanitario afferente alla sala autoptica o all'obitorio).

1. Il tecnico sanitario afferente alla sala autoptica o all'obitorio delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, private convenzionate o universitarie di seguito denominato « tecnico sanitario autoptico », svolge funzioni medico-legali o anatomo-patologiche o a queste equipolenti e collabora con:

a) il medico chirurgo specializzato in medicina legale;

b) il medico chirurgo incaricato dall'autorità giudiziaria a svolgere attività di competenza medico-legale per finalità forensi;

c) il medico chirurgo specializzato in anatomia patologica o disciplina equipolente.

2. Nello svolgimento delle funzioni e attività di cui al comma 1 il tecnico sanitario autoptico presta il proprio servizio di consulenza sotto la sorveglianza del competente medico chirurgo. Nel caso dello svolgimento di attività autoptiche e di competenza forense e clinico-anatomo-patologiche l'attività del tecnico sanitario autoptico è svolta sempre sotto la sorveglianza del competente medico chirurgo.

3. Il tecnico sanitario autoptico è tenuto a svolgere la propria attività di consulenza con competenza tecnica, diligenza e appropriatezza nell'utilizzo della strumentazione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e, in particolare, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e delle disposizioni per l'accertamento e la certificazione di morte, di cui

alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2008.

4. Nei casi in cui la salma è di competenza giudiziaria, il tecnico sanitario autoptico provvede alla conservazione del cadavere, individuando, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, le procedure più idonee a consentirne il mantenimento.

ART. 2.

(Titoli professionali).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di tecnico sanitario autoptico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.

ART. 3.

(Compiti professionali).

1. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il tecnico sanitario autoptico, nei limiti consentiti dalla legge, è autorizzato a svolgere i seguenti compiti professionali nei confronti dei corpi senza vita trasferiti nelle strutture individuate ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1:

a) acquisire la documentazione allegata;

b) verificare che l'identità della salma sia stata certificata;

c) nel caso di incertezza sull'identità della salma, incluso il caso di cadavere ignoto, informare il medico chirurgo ai fini dell'attivazione delle procedure di identificazione;

d) prestare la propria attività nello svolgimento delle procedure di donazione di organi e di tessuti, adottando i provvedimenti atti ad avviare il coordinamento

locale ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

e) segnalare eventuali episodi incompatibili con le procedure di legge e con il rispetto della salma durante l'attività di presa in carico del cadavere nella struttura di riferimento e durante il suo spostamento, verificando che la salma non subisca manomissioni di qualsiasi genere, compresi gli oggetti, gli indumenti o altri elementi utili per lo svolgimento delle indagini giudiziarie;

f) svolgere tutte le attività utili all'accertamento dell'epoca della morte, compresa l'introduzione di un'apposito termometro nella cavità anale per controllare lo stato della temperatura corporea;

g) predisporre il cadavere per l'effettuazione dell'elettroencefalogramma, nel caso in cui, per esigenze investigative, l'intervento si renda necessario per abbreviare il tempo di osservazione della salma;

h) collaborare nella repertazione di campioni biologici necessari ai fini istologici e alle successive attività di catalogazione e di conservazione.

2. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il tecnico sanitario autoptico svolge attività di consulenza in ambito strettamente tecnico. In tali ipotesi, il tecnico sanitario autoptico, su indicazione del medico chirurgo, è autorizzato allo svolgimento dei seguenti compiti professionali:

a) eseguire le attività di dissezione, come l'apertura della scatola cranica e l'eviscerazione completa della cavità toracica, addominale e cranica;

b) effettuare tutte le attività necessarie al fine del prelievo di liquidi e di materiali biologici;

c) ricomporre il cadavere per la successiva consegna al soggetto avente diritto.

3. Il tecnico sanitario autoptico indica, collaborando con gli operatori sanitari di radiologia, le parti del cadavere che ri-

chiedono l'esecuzione di radiogrammi utili ai fini dell'individuazione di corpi estranei o di fratture del sistema scheletrico.

4. Il tecnico sanitario autoptico ha competenza a svolgere, altresì, attività amministrative per esigenze di rilevanza pubblica e in particolare per l'espletamento delle pratiche di sepoltura. Previa autorizzazione anche verbale del medico o scritta dell'autorità giudiziaria, il tecnico sanitario autoptico:

a) controlla e sovrintende alla consegna della salma ai familiari o agli aventi diritto;

b) è tenuto alla verifica della correttezza dei dati anagrafici e dei documenti prodotti dalle strutture sanitarie, di medicina legale e di anatomia patologica;

c) è competente a ricevere la consegna di corpi di reato, di indumenti o di altri beni del defunto, provvedendo alla registrazione e alla catalogazione dei documenti di rito per tale attività.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono ulteriormente definiti i compiti professionali del tecnico sanitario autoptico, distinguendoli da quelli affidati al medico chirurgo specializzato in medicina legale.

ART. 4.

(Rapporto di lavoro).

1. Il tecnico sanitario autoptico opera con rapporto di lavoro subordinato ovvero in regime di consulenza professionale presso le strutture di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il rapporto di lavoro del tecnico sanitario autoptico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate.

3. Il tecnico sanitario autoptico è menzionato nel registro di sala autoptica in caso di incarichi giudiziari, è indicato come tecnico sanitario autoptico ausiliario del consulente tecnico d'ufficio.

ART. 5.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria, con le Forze dell'ordine e con le università).

1. Il tecnico sanitario autoptico collabora con la polizia scientifica, con la polizia municipale, con l'Arma dei carabinieri, con la polizia giudiziaria e con i periti e i consulenti di parte. Ha competenza professionale per la refertazione di impronte digitali, di foto, di videoriprese e di qualsiasi altro strumento tecnologico necessario per esigenze di servizio. Il tecnico sanitario autoptico collabora ad attività scientifiche ai fini di ricerca.

2. Il tecnico sanitario autoptico può essere delegato dall'autorità giudiziaria a ricevere corpi di reato, cartelle cliniche, fascicoli giudiziari e campioni istologici per finalità di ricerca scientifica.

3. Il tecnico sanitario autoptico può svolgere attività di supporto tecnico-professionale all'attività didattica ovvero attività di docenza, nei limiti previsti dai regolamenti universitari.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

1. Il tecnico sanitario autoptico, in conformità alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice penale e delle norme deontologiche riguardanti il segreto professionale, è tenuto a non divulgare le informazioni relative all'esercizio della propria attività, ai sensi di quanto stabilito

dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5.

ART. 7.

(Istituzione del Consiglio nazionale dei collegi regionali dei tecnici sanitari autoptici).

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi regionali dei tecnici sanitari autoptici, di seguito denominato « Consiglio nazionale ». Il Consiglio nazionale è costituito da quindici membri, eletti a scrutinio segreto, in prima votazione a maggioranza degli aventi diritto e, in seconda votazione, a maggioranza dei presenti all'assemblea degli iscritti all'Albo professionale di cui all'articolo 10.

2. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

ART. 8.

(Comitato esecutivo e revisori dei conti del Consiglio nazionale).

1. Il presidente, il segretario, il tesoriere e due consiglieri del Consiglio nazionale costituiscono il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale designa, altresì, tre tecnici sanitari autoptici che esercitano la funzione di revisore dei conti.

3. Il presidente *pro-tempore* del Consiglio nazionale è il rappresentante legale del medesimo Consiglio.

ART. 9.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

1. Al Consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo professionale dei tecnici sanitari autoptici di cui all'articolo 10;

b) promuovere l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre

disposizioni vigenti nelle materie di attività del tecnico sanitario autoptico da parte degli iscritti;

c) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale e formativo degli iscritti;

d) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore;

e) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

f) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del Consiglio nazionale e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) vigilare ai fini della tutela della categoria dei tecnici sanitari autoptici;

h) favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, nonché disciplinare e vigilare sulla formazione e sull'aggiornamento permanenti dei tecnici sanitari autoptici;

i) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia di iscrizione e di cancellazione dall'Albo professionale di cui all'articolo 10, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei revisori dei conti;

l) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

m) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti;

n) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 10.

(Albo professionale dei tecnici sanitari autoptici).

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito l'Albo professionale dei tecnici sanitari autoptici, di seguito denominato « Albo ».

2. L'Albo contiene il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domi-

cilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo.

ART. 11.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).

1. Per l'iscrizione all'Albo sono stabiliti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esiste un trattato di reciprocità con l'Italia o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) residenza o domicilio eletto nella regione competente per il rispettivo collegio;

c) godimento dei diritti civili;

d) possesso dei titoli definiti dal decreto di cui all'articolo 2;

e) superamento dell'esame di Stato in conformità all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

2. Il requisito di cui alla lettera *e)* del comma 1 del presente articolo non è richiesto per i soggetti di cui all'articolo 18.

ART. 12.

(Cancellazione dall'Albo).

1. I tecnici sanitari autoptici incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'Albo:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore a due anni;

c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

ART. 13.

(Reiscrizione all'Albo).

1. Il tecnico sanitario autoptico può, a sua richiesta, essere reiscritto all'Albo quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'Albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 14.

(Obbligo di deposito e di comunicazione).

1. Una copia dell'Albo è depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura del Consiglio nazionale, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo di ciascuna regione sede di un collegio dei tecnici sanitari autoptici, nonché presso il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Di ogni nuova iscrizione all'Albo o cancellazione dal medesimo è data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla cancelleria della corte d'appello di cui al comma 1 e al procuratore generale della stessa corte d'appello.

ART. 15.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli iscritti all'Albo che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla deontologia ed alla dignità professionali o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità del Consiglio nazionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 16.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio nazionale, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'Albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;

d) la radiazione dall'Albo.

ART. 17.

(Ricorso giurisdizionale).

1. Avverso le decisioni in materia di elezione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 7, di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10, di cancellazione dallo stesso Albo di cui all'articolo 12 e di procedimenti disciplinari di cui all'articolo 15 è ammesso il ricorso giurisdizionale.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati, di diritto, tecnici sanitari autoptici tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della medesima legge, con l'obbligo di iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal Consiglio nazionale.

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le quote annuali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *m*).

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0041771